

ATENEIO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

NORME PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO



Indice

I. Oggetto delle norme	3
II. I beneficiari	3
III. RTA e BdS: definizione, tipologie e criteri generali per l'assegnazione	3
IV. Comitato per il Sostegno allo Studio (CSS)	4
V. Procedura per la richiesta e l'assegnazione della RTA e della BdS.....	5
VI. Diritti e doveri dell'aspirante o beneficiario di sostegno. Revoca e reintegrazione del sostegno.....	5
VII. Programma di sviluppo di beneficiari di sostegno	6
VIII. Disposizioni finali.....	7

I. Oggetto delle norme

Art. 1. §1. Le presenti Norme definiscono i principi per l'assegnazione della riduzione delle tasse accademiche (RTA) e delle Borse di Studio (BdS) che l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito, Ateneo) offre ai propri studenti e disciplinano i rapporti tra gli organi competenti dell'Ateneo e gli stessi studenti.

§2. Le RTA e BdS sono strumenti al servizio della missione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Pertanto devono essere stimate e offerte sempre in questa prospettiva, che dona loro il senso più profondo. Le BdS inoltre devono essere offerte in una visione strategica di sostenibilità.

II. I beneficiari

Art. 2. Si stabilisce che gli studenti ordinari o coloro che intendono iscriversi come ordinari alle Facoltà e/o agli Istituti possono chiedere le RTA e BdS entro la data limite stabilita nel Programma degli Studi di ogni anno accademico, avendo compiuto i requisiti specificati.

III. RTA e BdS: definizione, tipologie e criteri generali per l'assegnazione

Art. 3. §1. La RTA è un beneficio economico totale o parziale finalizzato a scopi di istruzione o di ricerca compatibili con gli obiettivi formativi dell'Ateneo. Esso consiste esclusivamente nella riduzione parziale o totale delle rette accademiche.

§2. La BdS è un finanziamento degli studi presso dai fondi APRA, finalizzato a scopi di istruzione o di ricerca compatibili con gli obiettivi formativi dell'Ateneo. Esso consiste nel finanziamento parziale o totale delle rette accademiche e, dove previsto, elargizione economica per coprire spese di studio personale, ove non specificato diversamente da appositi fondi. Ci sono BdS generali e specifiche per diverse finalità e/o condizioni.

§3. Le RTA e le BdS sono legate alla partecipazione di collaborazioni interne (Programma di Sviluppo per i beneficiari di sostegno), a discrezione del Comitato per il Sostegno allo Studio (CSS).

Art. 4. La RTA e la BdS sono un beneficio strettamente personale e pertanto non cedibile a terzi. È valida soltanto per il programma per cui è stata concessa.

Art. 5. La RTA e la BdS normalmente sono concesse per la durata di un anno accademico per i programmi del primo e secondo ciclo; trascorso questo tempo, deve essere rinnovata. La RTA e la BdS per il dottorato (terzo ciclo) è normalmente valida per tutta la durata del ciclo. In nessuno dei cicli di studio la RTA e la BdS si applicano su iscrizione ed eventuali proroghe a meno che diversamente ed espressamente specificato da appositi fondi.

Art. 6. Le percentuali di sostegno sono concesse dal CSS. Resta a carico dello studente l'obbligo di corrispondere nei termini previsti agli altri importi dovuti (eventuale quota di iscrizione, percentuali restanti della retta, rilascio certificati, mensa, ecc.).

Art. 7. Possono essere richieste e assegnate le seguenti tipologie di sostegno:

§ 1. RTA per meriti accademici: si potranno concedere RTA agli studenti che si immatricolano con un voto finale del grado precedente pari o superiore a 90/100 (o equipollente), oppure agli studenti

che si iscrivono ad anni successivi al primo con una media ponderata pari o superiore a 9/10 (o equipollente).

§ 2. RTA per motivi economici: concessione per gli studenti che, trovandosi in condizioni economiche disagiate, non sono in grado di pagare totalmente la retta accademica, motivata con documentazione ufficiale.

§ 3. Per gli studenti ecclesiastici (seminaristi, sacerdoti, religiosi e consacrati) la domanda di RTA deve contenere la richiesta del Vescovo della Diocesi o Superiore di Istituto o Comunità di appartenenza.

§ 4. RTA a studenti provenienti da Università, Istituzioni o Istituti Religiosi convenzionate: concessione in base ad accordi specifici stipulati dall'Ateneo con altre università, istituzioni o istituti religiosi.

§ 5. RTA per studenti affetti da invalidità. Il CSS delibera in base ai seguenti criteri: Invalidità non inferiore al 66%, certificata con idonea documentazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza per l'Italia. Qualora le certificazioni siano state prodotte all'estero, devono essere debitamente tradotte e legalizzate.

§ 6. BdS generali, o "Pontifical Scholarships" sono per studenti di eccellenza accademica (almeno 92/100), con un impegno per l'evangelizzazione della cultura (motivata con il supporto scritto del vescovo e una persona laica professionista). Se assegnate agli studenti del terzo ciclo, il progetto di ricerca deve essere orientato all'interno di una delle linee di ricerca APRA.

§ 7. BdS specifiche: seguono i criteri stabiliti dai fondi dedicati a queste borse e sono concesse dagli organi specifici.

Art. 8. Ai fini dell'assegnazione del sostegno si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- 1°. il compimento dei requisiti da parte del richiedente;
- 2°. il giudizio del rispettivo Decano o Direttore per le RTA riferite a meriti accademici e per il Pontifical Scholarship;
- 3°. le richieste presentate da Vescovi e Superiori di Istituti e Comunità Religiose;
- 4°. la presentazione della richiesta entro il tempo stabilito;
- 5°. per il Pontifical Scholarship, la disponibilità dei fondi.

IV. Comitato per il Sostegno allo Studio (CSS)

Art. 9. §1. Il CSS è l'organo incaricato dell'attuazione delle presenti Norme e del controllo sulle modalità di applicazione e sul rispetto di esse.

§2. È costituito da due rappresentanti accademici, l'Economo e un rappresentante dall'Ufficio Fundraising. Sono nominati per tre anni dal Rettore che, inoltre, nomina uno di loro presidente.

§3. Il Comitato conta altresì con un segretario da parte della gestione di cassa dell'Economato.

Art. 10. Il Comitato espleta le seguenti funzioni:

§ 1. Concede, rinnova, revoca le RTA e BDS generali agli istanti.

§ 2. Stabilisce le percentuali di beneficio economico delle singole richieste di sostegno in applicazione ai criteri approvati in accordo con l'Economo.

Art. 11. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Comitato. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni settimana che segue la scadenza della richiesta di sostegno o su convocazione del Presidente inviata con almeno 10 giorni di anticipo.

V. Procedura per la richiesta e l'assegnazione della RTA e della BdS

Art. 12. §1. Per la richiesta e l'assegnazione delle BdS legate a un fondo, si seguono le indicazioni specifiche del relativo fondo.

§2. Per la richiesta e l'assegnazione delle altre RTA o BdS, lo studente deve presentare al CSS, entro le date previste dal Programma degli Studi, il modulo di richiesta con i documenti ivi richiesti secondo l'anno del corso al quale ci si vuole iscrivere così come i documenti richiesti a seconda del proprio stato laico o religioso.

§3. Eventuali richieste in ritardo saranno considerate a discrezione del CSS.

Art. 13. §1. Le fasi del processo per l'effettivo ottenimento del beneficio della RTA o della BdS sono:

- 1°. richiesta dello studente al CSS entro le date stabilite;
- 2°. esame della richiesta e raccolta informazioni integrative da parte del CSS;
- 3°. delibera del Comitato;
- 4°. comunicazione dell'esito all'interessato.

§2. L'attribuzione del sostegno avverrà entro i tempi utili per l'inizio del relativo programma accademico.

VI. Diritti e doveri dell'aspirante o beneficiario di sostegno. Revoca e reintegrazione del sostegno.

Art. 14. Una volta assegnata la BdS o la RTA, lo studente dovrà iscriversi, pagando la corrispondente quota di iscrizione, entro il termine stabilito dall'Ateneo; in difetto, lo studente perderà il beneficio.

Art. 15. Si prenderanno in considerazione le richieste presentate entro i termini prestabiliti, complete in ogni loro parte, che riportino dati veritieri e adeguati ai requisiti specifici del caso. Sarà motivo di annullamento del beneficio la presentazione di qualsiasi informazione falsa.

Art. 16. Per mantenere il beneficio:

§1. nel caso di BdS specifico, lo studente deve rispettare i criteri stabiliti dallo stesso fondo;

§2. nel caso delle altre RTA o BdS, ove non specificato diversamente da appositi accordi, lo studente dovrà:

- 1°. sostenere gli esami di profitto di tutte le materie frequentate nell'ultimo anno ed ottenere una media ponderata pari o superiore al minimo richiesto per il tipo di sostegno;
- 2°. partecipare in modo soddisfacente al Programma di sviluppo di beneficiari in base a quanto richiesto dal CSS;

- 3°. essere in regola con la propria posizione economica-amministrativa, cioè non avere pagamenti arretrati;
- 4°. rispettare i termini di iscrizione all'Ateneo;
- 5°. per i beneficiari di BdS, offrire il proprio testimonio nella forma richiesta dall'Ufficio Fundraising.

VII. Programma di sviluppo di beneficiari di sostegno

Art. 17. In relazione alle prospettive di sviluppo e scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo, potrà attuarsi un Programma di sviluppo di beneficiari di sostegno, ovvero un'attività di collaborazione degli assegnatari del beneficio che non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro.

Art. 18. Il Programma di sviluppo di beneficiari di sostegno comporta che:

§ 1. Ai beneficiari di sostegno si possono affidare compiti nell'ambito del Programma di sviluppo di beneficiari di sostegno come previsto nelle presenti Norme e che sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. Ai beneficiari di sostegno può essere proposto di svolgere alcuni compiti sotto la diretta supervisione del personale strutturato.

§ 2. Lo studente che gode di un sostegno legato al Programma di sviluppo di beneficiari verrà informato sul numero di ore di collaborazione che dovrà svolgere in base alla seguente tabella:

Percentuale di riduzione	Ore a settimana	Ore al semestre
Dal 10% al 50%	Massimo 2 ore	26 ore
Dal 51% al 75%	Massimo 3 ore	49 ore
Dal 76% al 100%	Massimo 5 ore	65 ore

§ 3. Il beneficiario di sostegno verrà assegnato ad uno o più dipartimenti dell'Ateneo.

§ 4. I beneficiari di sostegno possono beneficiare della flessibilità necessaria per compiere i propri doveri accademici. La distribuzione e la quantità di ore di servizio dei beneficiari di sostegno per i programmi in modalità intensiva dovrà essere accordata con i responsabili del Programma di sviluppo di beneficiari di sostegno.

§ 5. Alla fine di ogni semestre il responsabile del dipartimento valuterà l'operato dei borsisti e consegnerà la sua valutazione.

§ 6. L'inadempienza dei compiti e dei criteri del Programma di sviluppo di beneficiari di sostegno potrebbe, su decisione del Comitato, comportare per lo studente: la sospensione dell'erogazione del sostegno per un semestre; la riduzione del sostegno; la perdita definitiva del sostegno.

§ 7. Alla fine del Programma di sviluppo dei beneficiari di sostegno, l'Ateneo consegnerà un attestato allo studente.

Art. 19. Se lo studente perde il beneficio del sostegno, potrà richiedere al CSS di valutare una nuova assegnazione entro le date stabilite per la richiesta di sostegno. La percentuale per l'eventuale nuova assegnazione del sostegno resterà a discrezione del Comitato.

Art. 20. Il Comitato potrà cancellare o modificare la percentuale di RTA concessa se la situazione economica dello studente cambia.

Art. 21. Le situazioni non previste nelle presenti Norme dovranno essere comunicate al Comitato che valuterà secondo il caso.

VIII. Disposizioni finali

Art. 22. Le presenti Norme sono approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2, §2 del Regolamento Generale dell'Ateneo. Le precedenti "Norme la riduzione delle tasse accademiche degli studenti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum" sono abrogate e sostituite dalle Norme qui dettagliate che entrano in vigore alla data di approvazione.

Art. 23. A queste Norme devono far seguito opportune procedure attuative e non descrivono la prassi interna di gestione dei fondi relativi al sostegno.